

**“FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I
LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO – SAN.ARTI.”**

**REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE RELATIVE ALLA
ISCRIZIONE, ALLA CONTRIBUZIONE ED ALLE PRESTAZIONI.**

Approvato dal C.d.A. il 5 dicembre 2013

Ultima delibera di aggiornamento dell’8 luglio 2015

ART. 1 – OGGETTO

Il Regolamento delle Procedure ordina l’insieme delle norme necessarie a gestire tutte le fasi operative per l’erogazione delle prestazioni agli iscritti aventi diritto.

ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il fondo SAN.ARTI., è stato costituito il 23 luglio 2012 dalla parti Sociali firmatarie dell’Accordo Interconfederale dell’Artigianato del 21 settembre 2010 e, allo stato, recepito dai seguenti Contratti Nazionali di Lavoro, degli specifici settori dell’Artigianato, in vigore:

- CCNL dell’Area Legno e Lapidei
- CCNL dell’Area Acconciatura, Estetica e Centri benessere
- CCNL dell’Area Chimica – Ceramica
- CCNL dell’Area Alimentari e della Panificazione
- CCNL dell’Area della Comunicazione
- CCNL dell’Area Tessile Moda
- CCNL dell’Area Meccanica
- CCNL dell’Area Pulizia
- CCNL dell’area TAC-PMI

Procedure contributi e prestazioni

In qualsiasi momento, con delibera del C.d.A. è possibile implementare ulteriori CCNL.

Il Fondo fornirà agli Iscritti e agli Aventi Diritto Assistenza Sanitaria Integrativa e Socio Sanitaria nel rispetto di quanto prescritto dal D.M. 27 ottobre 2009, Ministero della Salute.

Il presente Regolamento definisce le procedure di attuazione dello Statuto di SAN.ARTI., in materia procedurale.

ART. 3 – PROCEDURE D’ISCRIZIONE

Le Aziende che applicano, implicitamente o esplicitamente uno dei suindicati CCNL dell’Artigianato conformemente alle specifiche disposizioni in materia di Assistenza Sanitaria Integrativa, sono tenute: ad aderire al Fondo e a iscrivere tutti i lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) ed i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi, e ad effettuare, inoltre, il relativo versamento delle quote di contribuzione, a mezzo F24, senza alcuna interruzione. In applicazione specifica ed integrale di ciascun CCNL, saranno iscritte, anche, tutte le figure aggiuntive specificate da detti accordi Categoriaali.

E’ altresì consentita l’iscrizione dei dipendenti delle Associazioni, datoriali e sindacali, confederali e categoriaali, firmatarie degli accordi costitutivi e dei CCNL di cui all’art.2, delle Organizzazioni a loro collegate, delle loro articolazioni territoriali e/o associative, nonché enti e strutture collaterali. Sono compresi i funzionari in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70, purché vi sia un’espressa dichiarazione che certifica l’impegno operativo del soggetto presso l’Organizzazione che assume l’obbligo di contribuzione.

ART. 4 – REGISTRAZIONE DEI CONSULENTI DEL LAVORO E DEI CENTRI SERVIZI.

I Consulenti del Lavoro e i Centri Servizi, che forniscono il servizio di “paghe e contributi” alle Aziende che applicano i CCNL di cui all’articolo 2, possono via web registrarsi e accedere, anche via APP, ad uno spazio informatico privilegiato a loro dedicato ove registreranno l’adesione al Fondo, di tutte le Aziende da loro assistite.

Procedure contributi e prestazioni

All'atto della registrazione sceglieranno la loro password, a tutela della riservatezza dei dati aziendali comunicati.

Nella registrazione saranno indicati tutti i riferimenti utili a una tempestiva comunicazione e in particolare la persona che, a nome del Consulente o del Centro Servizi, curerà i rapporti con il Fondo.

Per SAN.ARTI. il soggetto incaricato dei rapporti con i Consulenti e Centri Servizi è l'Ufficio Contributi.

Tutte le comunicazioni avverranno via Web.

Il Sistema informatico consente di accedere a tutte le informazioni sulla regolarità contributiva delle Aziende assistite dal Consulente del Lavoro o dal Centro Servizi.

I Consulenti e i Centri servizi saranno tempestivamente informati, con un canale telematico, di eventuali irregolarità contributive che si dovessero manifestare tra le Aziende da loro assistite, in seguito, nel caso di mancato contatto, il Fondo, coinvolgerà l'Azienda interessata.

Il Fondo è tenuto a informare il lavoratore dipendente nel caso di perdita della copertura assistenziale a causa di morosità, ritardi di contribuzione, errori/anomalie.

ART. 5 ADESIONE DELLE AZIENDE

Le Aziende possono iscriversi, via web, direttamente, scegliendo una propria password, o tramite il soggetto che gli fornisce il servizio di "Paghe e Contributi".

Nello spazio informatico dedicato è presente una scheda che registra i dati principali dell'Azienda e in particolare: la Denominazione, il Codice Fiscale, la matricola INPS, l'indirizzo della sede legale, della sede operativa, le Filiali e delle eventuali sedi distaccate, il CCNL applicato, l'eventuale copresenza di lavoratori dipendenti operanti in diversi settori ed i relativi contratti dell'artigianato applicati.

L'Azienda o il soggetto, che lo assiste professionalmente in materia, sono tenuti ad aggiornare le notizie contenute nella scheda, e in particolare la persona di riferimento.

Le Aziende saranno informate di ogni irregolarità della contribuzione.

Procedure contributi e prestazioni

Il Fondo è tenuto a informare il lavoratore dipendente nel caso di perdita della copertura assistenziale a causa di morosità, irregolarità o ritardi nella contribuzione.

Il Sistema informatico consente, con una specifica password, di accedere a tutte le informazioni sulla regolarità contributiva.

ART. 6 ISCRIZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Registrata l'adesione dell'Azienda, l'iscrizione dei lavoratori dipendenti, è automatica, con il versamento del primo contributo, che deve essere effettuato tramite l'F24, Codice "ART1", e l'invio all'INPS del relativo file Uniemens. L'INPS, per Convenzione trasmetterà i dati al fondo SAN.ARTI. formalizzando le iscrizioni e la regolarità contributiva.

Le istruzioni concernenti le procedure informatiche relative alla contribuzione al fondo SAN.ARTI. tramite F24, Codice "ART1" e la Compilazione del relativo UNIEMENS sono allegate al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.

Tutti i dati che giungono al Fondo sono "trattati" secondo le modalità ed i limiti previsti dal "Codice di protezione dei dati personali" di cui al D. Lgs. 196/2003, successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 CONTRIBUZIONE

Al fine di garantire il rispetto integrale del Contratto Nazionale di Lavoro e la continuità delle prestazioni di sanità integrativa ai lavoratori dipendenti è inderogabile il versamento della contribuzione prevista dai CCNL di cui all'art. 2 e di seguito riportati:

- **CCNL Area Meccanica**
- **CCNL Area Chimica Ceramica**
- **CCNL Area Acconciatura Estetica e Centri Benessere**
- **CCNL Area Alimentari e Panificazione**
- **CCNL Area Legno e lapidei**
- **CCNL Area Comunicazione**

Procedure contributi e prestazioni

- **CCNL Area Tessile Moda**
- **CCNL Area Pulizia**
- **CCNL dell'area TAC-PMI**

Per i CCNL sopra riportati sono iscritti tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato compresi gli apprendisti ed i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi.

La contribuzione dovuta per ciascun lavoratore è di euro 10,42 mensile. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, contestualmente al versamento della corrispondente contribuzione INPS, tramite F24, Codice "ART1" e compilazione dell'Uniemens di riferimento.

La contribuzione al Fondo è dovuta per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione e comunque per tutti quelli dichiarati attraverso il modello UNIEMENS (DM10).

Eventuali contribuzioni stabilite dalla contrattazione, Confederale, nazionale e/o regionale, Categoriale di nazionale o territoriale, saranno regolate con specifica integrazione del presente regolamento, secondo quanto previsto dallo Statuto, tramite eventuali addendi alla Convenzione INPS.

7.1 TIPOLOGIA LAVORATORI E LAVORATRICI ESCLUSI DAL VERSAMENTO AL FONDO SAN.ARTI. (ACCORDO 28 FEBBRAIO 2013).

Sono esclusi dal versamento al Fondo le seguenti tipologie di lavoratori:

- Lavoratori e lavoratrici a chiamata che, nel mese di riferimento per i versamenti, non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità;
- Lavoratori e lavoratrici a domicilio esclusivamente in relazione ai mesi per i quali non vi siano commesse;
- Lavoratori e lavoratrici a termine con contratti instaurati per durate inferiori a 12 mesi e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare, sommando tutti i periodi, la soglia dei 12 mesi;
- Lavoratori e lavoratrici in aspettativa non retribuita;

Procedure contributi e prestazioni

- Lavoratori e lavoratrici di età superiore a 66 anni e 6 mesi;

Tali tipologie di lavoratori, esclusi dal versamento, non saranno destinatari di alcuna prestazione da parte del Fondo.

ART. 8 DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

L'obbligo di contribuzione decorre dal mese in corso se l'assunzione avviene il primo giorno del mese, se invece l'assunzione avviene nel corso del mese l'obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, senza copertura salariale, nel corso del mese, l'obbligo di contribuzione prosegue per tutto il mese.

ART. 9 ERRATI O RITARDATI VERSAMENTI, ANOMALIE CONTRIBUTIVE

E' interesse delle Aziende e dei soggetti che ne curano il servizio di "paghe e contributi" un attento e tempestivo monitoraggio della situazione contributiva.

Il sistema informatico del Fondo rileverà ogni eventuale errato versamento o anomalia contributiva.

L'Azienda si assume ogni responsabilità, nei confronti del lavoratore dipendente, per i periodi non coperti a causa di morosità o anomalie contributive.

Nel caso il Consulente o il Centro Servizi rilevassero un errore o un'anomalia nella contribuzione o nella compilazione dell'Uniemens, dovranno tempestivamente contattare, per via telematica, l'Ufficio Contributi del Fondo SAN.ARTI., il quale, verificata l'anomalia, provvederà ad indicare ed attivare le procedure di autocorrezione dell'errore o dell'anomalia.

A tutela degli operatori, le modifiche inserite saranno, dal Sistema, tracciate ed ogni operazione sarà memorizzata. Gli operatori che effettuano le modifiche sono legalmente responsabili della correttezza delle informazioni inserite.

Nel caso di versamento errato che comporti una restituzione questa potrà avvenire, verificata la regolarità contributiva dell'Azienda, con una compensazione, in costanza di rapporto tra l'Azienda e il Fondo. Se invece il rapporto è cessato la

Procedure contributi e prestazioni

restituzione potrà avvenire solo nel caso in cui l'errore sia segnalato entro 3 mesi a decorrere dal mese di competenza e comunque solo nel caso che gli importi non siano già stati utilizzati per il versamento relativo alle coperture assicurative.

Nel caso di versamento errato che comporti, per l'Azienda, un'integrazione contributiva, questa avverrà, dopo la verifica con il Fondo e l'assegnazione di un codice identificativo, a mezzo di bonifico bancario o F24 elaborato e fornito dal Sistema Informatico del Fondo, contenente il codice identificativo dell'operazione.

Versamenti senza codice identificativo non sanano l'errato versamento.

Per i ritardati versamenti, a far data dal 1 luglio 2013, trascorsi 30 giorni dai termini di cui all'art. 8, sarà applicato un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di due punti.

Nel caso di lavoratore che abbia in essere più rapporti di lavoro parziale, ma a tempo indeterminato, ciascun'Azienda esegue il versamento con le procedure ordinarie previste all'articolo 7.

Il Fondo riceve un doppio contributo ed è quindi tenuto, verificata la regolarità contributiva delle Aziende, a restituire alle Aziende quota parte del versato in eccesso.

Il sistema informatico del Fondo effettua le compensazioni all'inizio di ciascun anno solare, dandone comunicazione all'Azienda e al soggetto che cura il servizio "paghe e contributi", garantendo il diritto alla privacy del lavoratore interessato.

Nel caso un'Azienda avesse ritardi/anomalie contributive è obbligata al versamento per l'intero periodo evaso e alla regolarizzazione delle relative posizioni. Per ragioni tecniche, il Fondo SAN.ARTI. potrà garantire la copertura assistenziale ai dipendenti, interessati, solo relativamente agli ultimi cinque mesi.

Gli importi giunti in ritardo e non più utili a dare copertura di assistenza sanitaria integrativa, e gli interessi di mora saranno contabilizzati in uno specifico fondo e interamente destinati alle prestazioni.

Procedure contributi e prestazioni

ART. 10 ALTRI AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

10.1 ISCRIZIONE FAMILIARI E TITOLARI

In forza dell'Accordo Interconfederale del 25 ottobre 2013, oltre ai lavoratori dipendenti delle aziende artigiane che applicano uno dei CCNL di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, possono volontariamente iscriversi al Fondo SAN.ARTI.:

- A. i familiari dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo SAN.ARTI. dalle aziende che applicano uno dei CCNL di cui all'articolo 2 del presente Regolamento;
- B. i familiari dei lavoratori dipendenti delle Associazioni, datoriali e sindacali, confederali e categoriali, firmatarie degli accordi costitutivi e dei CCNL di cui all'art.2 del presente regolamento, delle Organizzazioni a loro collegate, delle loro articolazioni territoriali e/o associative, nonché enti e strutture collaterali iscritti a SAN.ARTI. Sono compresi i familiari dei funzionari in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70 iscritti a SAN.ARTI., purché vi sia un'espressa dichiarazione che certifica l'impegno operativo del soggetto presso l'Organizzazione che assume l'obbligo di contribuzione.
- C. gli imprenditori artigiani, titolari e legali rappresentanti delle imprese artigiane, con o senza dipendenti;
- D. i soci delle imprese artigiane (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata unipersonale, società a responsabilità limitata pluripersonale, società cooperative, consorzi e società consortile);
- E. i collaboratori degli imprenditori artigiani (familiari coadiuvanti, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali);
- F. i familiari di imprenditori artigiani, dei soci delle imprese artigiane, dei collaboratori degli imprenditori artigiani.

Procedure contributi e prestazioni

Possono, altresì, volontariamente iscriversi al Fondo SAN.ARTI. i titolari di piccole e medie imprese non artigiane che applicano i CCNL di cui all'articolo 2 del presente regolamento, a condizione che abbiano lavoratori iscritti a San.ArTi.

ART. 11 FAMILIARI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Ai fini dell'iscrizione dei familiari è obbligatorio iscrivere l'intero nucleo familiare secondo quanto specificato di seguito:

Per familiari dei lavoratori dipendenti delle aziende di cui all'art.3 del presente Regolamento si intendono i seguenti familiari risultanti dallo stato di famiglia:

- il coniuge o il convivente
- i figli di età inferiore ai 18 anni con un eventuale reddito da lavoro inferiore a 6.000 euro al lordo degli oneri deducibili;

E' inoltre facoltativa l'iscrizione dei figli di età superiore a 18 anni e fino al compimento del 30° anno di età che versino in stato di inoccupazione/disoccupazione con un reddito da lavoro inferiore a 6.000 euro al lordo degli oneri deducibili.

ART.12 MODALITA' D'ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE PER I FAMILIARI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

12.1 ISCRIZIONE

L'iscrizione al Fondo dei familiari dei lavoratori dipendenti è volontaria ed avviene, via web, mediante una scheda informatica dedicata sul sito internet del Fondo (www.sanarti.it).

I familiari dei lavoratori dipendenti possono essere iscritti al Fondo SAN.ARTI. e beneficiare dell'assistenza sanitaria integrativa offerta solo a condizione che:

- per il lavoratore dipendente risulti nel precedente anno solare almeno una mensilità versata (al Fondo) e rendicontata;

Procedure contributi e prestazioni

- risulti iscritto l'intero nucleo familiare, così come definito all'art.11 del presente Regolamento.

E' facoltativa l'iscrizione ed il relativo versamento del coniuge separato solo nel caso non si sia iscritto un convivente.

Possono essere esclusi dall'obbligo di iscrizione al Fondo i familiari dei lavoratori dipendenti già titolari di altre Assicurazioni/Fondo/Cassa/Ente di assistenza sanitaria integrativa. L'indicazione della Polizza assicurativa/Fondo/Cassa/Ente deve essere indicata al momento dell'iscrizione del nucleo familiare per giustificarne l'esclusione. Nel caso in cui un familiare non fosse più coperto da altre assicurazione deve essere obbligatoriamente iscritto al Fondo SAN.ARTI. per garantire il rispetto del principio dell'iscrizione dell'intero nucleo familiare.

Il lavoratore dipendente già iscritto a SAN.ARTI. utilizzando le credenziali (nome utente e password) in suo possesso, ricevute dal Fondo, accede all'Area Riservata del portale del Fondo. Successivamente attraverso apposita funzione, procede alla compilazione della scheda anagrafica d'iscrizione dei familiari così come definiti dall'art.11 del presente Regolamento.

Per ogni familiare è necessario compilare la scheda dati: Nome, Cognome, Grado di Parentela, Sesso, Data di Nascita, Codice Fiscale, Indirizzo di Residenza, eventuale Stato di Disoccupazione, Telefono, Indirizzo e-mail.

Al termine della procedura di compilazione delle schede è necessario allegare, scannerizzati, le seguenti autocertificazioni:

- autocertificazione relativa a composizione nucleo familiare (obbligatoria);
- autocertificazione relativa a eventuali familiari coperti da altra assicurazione (se presenti);
- autocertificazione relativa ad eventuali figli maggiorenni in disoccupazione/inoccupazione o con reddito inferiore ai 6.000 euro annui (se presenti)

Procedure contributi e prestazioni

Il Fondo si riserva la possibilità di effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle informazioni relative alle autocertificazioni inviate.

Qualora per il familiare non venga rinnovata l'iscrizione al Fondo SAN.ARTI. per l'anno successivo, si potrà procedere ad una nuova iscrizione al Fondo trascorsi almeno 3 anni dall'anno dell'ultimo rinnovo.

Nel caso in cui il mancato rinnovo dell'iscrizione del familiare sia conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente iscritto a SAN.ARTI. o della mancanza del versamento della contribuzione da parte dell'azienda, quest'ultimo potrà procedere con l'iscrizione dei propri familiari anche prima dei tre anni qualora venga riattivato il rapporto di lavoro da parte di un'azienda che applica uno dei CCNL di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

Nel caso in cui si interrompa il rapporto di lavoro del dipendente iscritto a SAN.ARTI. o cessi il versamento della contribuzione da parte dell'azienda decade automaticamente anche l'iscrizione del nucleo familiare (così come definito all'art. 12 del presente Regolamento), fermo restando il diritto a beneficiare delle prestazioni sanitarie integrative per l'intera annualità versata.

12.2 CONTRIBUZIONE

La corretta compilazione della scheda anagrafica del familiare, della documentazione richiesta ed il relativo salvataggio dei dati inseriti, consentiranno di procedere, attraverso apposita funzione, al versamento della quota contributiva annua per ogni familiare, secondo lo schema di seguito riportato:

Gruppi	Età	Quota Contributiva ordinaria annua
A	0-12 MESI PRESTAZIONI NEONATI	COPERTURA GIA' PREVISTA IN POLIZZA DIPENDENTE
B	12 MESI E UN GIORNO-14 ANNI	€ 110
C	UOMINI:15 ANNI- 67 ANNI	€ 175
	DONNE:15 ANNI-67 ANNI	

Procedure contributi e prestazioni

Il periodo d'iscrizione e contribuzione decorre dal 1 aprile al 31 ottobre di ciascun anno. Il diritto alle prestazioni sanitarie decorre dal 1 gennaio del successivo anno solare.

Per gli anni successivi alla prima iscrizione non è necessario allegare certificazioni salvo vi siano stati cambiamenti di stato.

Il versamento della quota contributiva prevista potrà essere effettuato attraverso la modalità di pagamento del bollettino postale.

La procedura necessaria alla stampa del bollettino sarà effettuata direttamente dal portale web del Fondo che fornirà il modello/format del bollettino postale precompilato contenente l'importo totale della quota contributiva prevista.

Il relativo versamento dovrà essere perfezionato entro il 31 ottobre di ciascun anno. L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte del Fondo, della quota contributiva prevista. Successivamente il Fondo provvederà a comunicare ad ogni nuovo iscritto maggiorenne, tramite e-mail, nome utente e password con le quali accedere all'Area Riservata del Fondo dove gestire direttamente i servizi on line di: monitoraggio della copertura assicurativa, prenotazioni delle prestazioni, monitoraggio delle richieste di rimborso effettuate, ecc.

Le variazioni del nucleo familiare del lavoratore dipendente devono essere comunicate al Fondo e devono essere documentate da idonea autocertificazione. In previsione della scadenza annuale il lavoratore dipendente iscritto può rinnovare entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso l'iscrizione del proprio nucleo familiare ed il diritto alle prestazioni per il nucleo familiare decorre dal primo gennaio del successivo anno solare.

Procedure contributi e prestazioni

Il versamento della quota contributiva relativa ai familiari dei lavoratori dipendenti può essere effettuata, previo accordo sindacale, direttamente dall'azienda, secondo le modalità previste dal presente articolo.

ART.13 IMPRENDITORI ARTIGIANI, SOCI DELLE IMPRESE ARTIGIANE, COLLABORATORI DELL' IMPRENDITORE ARTIGIANO

- A. Per imprenditore artigiano si intende l'imprenditore in regola con i requisiti previsti dall'art. 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) e successive modifiche ovvero tenuto all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, presso la Camera di Commercio della Provincia di riferimento; titolari di imprese artigiane, con o senza dipendenti;
- B. Per soci delle imprese artigiane si intendono i soci delle aziende costituite ed esercitate secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) e successive modifiche, tenuti all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio della Provincia di riferimento in base a quanto previsto dall'articolo 11;
- C. Per collaboratori delle imprenditori artigiani si intendono:
- Familiari coadiuvanti (parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado);
 - Collaboratori a progetto,
 - Collaboratori occasionali

ART.14 MODALITA' D'ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE PER GLI IMPRENDITORI ARTIGIANI, I SOCI DELLE IMPRESE ARTIGIANE, I COLLABORATORI DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO

14.1 ISCRIZIONE

L'iscrizione al Fondo degli imprenditori artigiani, dei soci delle imprese artigiane, dei collaboratori degli imprenditori artigiani è volontaria ed avviene, via web, mediante scheda informatica dedicata sul sito internet del Fondo (www.sanarti.it).

Qualora l'imprenditore artigiano abbia in forza personale dipendente, può procedere alla propria iscrizione al Fondo esclusivamente nel caso in cui siano stati iscritti a San.Arti., i propri lavoratori dipendenti, in applicazione delle disposizioni contenute nei CCNL di cui all'art.2 del presente regolamento,.

L'imprenditore artigiano, così come definito dall'art. 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) e successive modifiche, si configura come responsabile del processo di iscrizione al Fondo, del/i socio/i dell'impresa artigiana e/o del/i suo/i collaboratore/i.

Attraverso le procedure web l'Imprenditore Artigiano procede alla compilazione di una scheda anagrafica che registra i propri dati principali; in particolare: Nome Cognome, Sesso, Data di Nascita, Codice Fiscale, Indirizzo di Residenza, Telefono, Indirizzo e-mail, ecc.

All'atto della registrazione è obbligatorio, da parte dell'imprenditore artigiano, inviare al Fondo autocertificazione del numero d'iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane o numero d'iscrizione alla Camera di Commercio.

Eseguita la registrazione dei propri dati anagrafici ed il relativo salvataggio dei dati inseriti, il sistema informativo del Fondo invierà, all'indirizzo di posta elettronica inserito in fase di registrazione, nome utente e password personali. Con le credenziali ricevute l'imprenditore artigiano ha accesso all'area riservata del Fondo. Dall'area riservata l'imprenditore artigiano può scegliere di perfezionare la propria

Procedure contributi e prestazioni

iscrizione al Fondo (attraverso il versamento della quota contributiva annua prevista) e/o registrare al Fondo i propri familiari (si veda par.art.16) il/i socio/i dell'impresa artigiane e/o il/i collaboratore/i di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Nel primo caso l'imprenditore artigiano procederà, attraverso apposita funzione al versamento della quota contributiva annua (per se stesso e per eventuali propri familiari registrati) secondo quanto successivamente specificato dal presente articolo.

Nel secondo caso l'imprenditore artigiano procederà alla compilazione della scheda anagrafica del/i socio/i dell'impresa artigiane e/o del/dei collaboratore/i che registra i dati principali della persona e in particolare: Nome, Cognome, Sesso, Data di Nascita, Codice Fiscale, Indirizzo di Residenza, Telefono, Indirizzo e-mail.

In seguito alla corretta compilazione della scheda anagrafica del/i socio/i dell'impresa artigiane e/o del/dei collaboratore/i, al salvataggio dei dati inseriti e all'invio al Fondo di apposita autocertificazione relativa ai soci/collaboratori, il sistema informativo del Fondo invierà, all'indirizzo di posta elettronica inserito in fase di registrazione, nome utente e password personali con le quali il/i socio/i dell'impresa artigiana e/o il/i collaboratore/i potranno accedere all'area riservata del Fondo. Da qui i soci e i collaboratori possono, a loro volta, procedere alla registrazione dei propri familiari e procedere al versamento della quota contributiva annua (per loro stessi e per i familiari registrati) secondo quanto successivamente specificato dal presente articolo.

Qualora non venga rinnovata l'iscrizione al Fondo San.Arti. per l'anno successivo, si potrà procedere ad una nuova iscrizione al Fondo trascorsi almeno 3 anni dall'anno dell'ultimo rinnovo. Nel caso in cui il mancato rinnovo dell'iscrizione del titolare sia dovuto alla cessazione dell'attività aziendale, lo stesso potrà procedere con l'iscrizione anche prima dei tre anni qualora riprenda l'attività.

Procedure contributi e prestazioni

14.2 CONTRIBUZIONE

La corretta compilazione della scheda anagrafica dell'imprenditore artigiano, dei soci delle imprese artigiane, dei collaboratori degli imprenditori artigiani, della documentazione richiesta ed il relativo salvataggio dei dati inseriti, consentiranno di procedere, attraverso apposita funzione, al versamento della quota contributiva annua secondo lo schema di seguito riportato:

Le quote contributive annue, approvate dal C.d.A., sono definite nelle seguenti misure:

Età	Quota Contributiva ordinaria annua
Uomini: 15 anni - 68 anni	€ 295
Donne: 15 anni - 68 anni	

Il periodo di iscrizione decorre dal 1 aprile al 31 ottobre di ciascun anno. Il diritto alle prestazioni sanitarie decorre dal 1 gennaio del successivo anno solare.

Il versamento della quota contributiva prevista potrà essere effettuato attraverso la modalità di pagamento del bollettino postale:

La procedura necessaria alla stampa del bollettino sarà effettuata direttamente dal portale web del Fondo che fornirà il modello/format del bollettino postale precompilato contenente l'importo totale della quota contributiva prevista.

Il relativo versamento dovrà essere perfezionato entro il 31 ottobre di ciascun anno. L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte del Fondo, della quota contributiva prevista. Successivamente attraverso le credenziali (nome utente e password) ricevute in fase di registrazione sarà possibile accedere all'area riservata del Fondo dove gestire direttamente i servizi on line di: monitoraggio della copertura assicurativa, prenotazioni delle prestazioni, monitoraggio delle richieste di rimborso effettuate, ecc. In previsione della scadenza annuale l'iscritto può rinnovare entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso la propria iscrizione e il diritto alle prestazioni decorre dal primo 1° gennaio del successivo anno solare.

Procedure contributi e prestazioni

ART. 15 FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO, DEI SOCI DELL'IMPRESA ARTIGIANA E DEI COLLABORATORI DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO

Ai fini dell'iscrizione dei familiari è obbligatorio iscrivere l'intero nucleo familiare secondo quanto specificato di seguito:

Per i familiari dell'imprenditore artigiano, dei soci dell'impresa artigiana, dei collaboratori dell'imprenditore artigiano, di cui all'art. 13 del presente regolamento si intendono i seguenti familiari risultanti dallo stato di famiglia:

- il coniuge o il convivente
- i figli di età inferiore ai 18 anni con un eventuale reddito da lavoro inferiore a 6.000 euro al lordo degli oneri deducibili;

E' inoltre facoltativa l'iscrizione dei figli di età superiore a 18 anni e fino al compimento del 30° anno di età che versino in stato di inoccupazione/disoccupazione con un reddito da lavoro inferiore a 6.000 euro al lordo degli oneri deducibili.

ART.16 MODALITA' D'ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE PER I FAMILIARI DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI, DEI SOCI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DEI COLLABORATORI DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI

16.1 ISCRIZIONE

L'iscrizione al Fondo dei familiari degli imprenditori artigiani, dei soci delle imprese artigiane, dei collaboratori dell'imprenditore artigiano è volontaria ed avviene, via web, mediante scheda informatica dedicata sul sito internet del Fondo (www.sanarti.it).

L'imprenditore artigiano, i soci dell'impresa artigiana, i collaboratori dell'imprenditore artigiano possono, procedere all'iscrizione al Fondo SAN.ARTI. del proprio nucleo familiare così come definito dall'art.15 del presente Regolamento. L'iscrizione al Fondo dei familiari degli imprenditori artigiani, dei soci artigiani delle

Procedure contributi e prestazioni

imprese artigiane, dei collaboratori dell'imprenditore artigiano è consentita esclusivamente nel caso in cui il titolare/socio/collaboratore abbia perfezionato la propria iscrizione al Fondo, attraverso il pagamento della relativa quota prevista. Ai fini della validità dell'iscrizione dei familiari è obbligatorio iscrivere l'intero nucleo familiare, così come definito all'art. 15 del presente Regolamento.

E' facoltativa l'iscrizione ed il relativo versamento del coniuge separato solo nel caso non si sia iscritto un convivente.

Possono altresì essere esclusi dall'obbligo di iscrizione al Fondo i familiari degli imprenditori artigiani, dei soci artigiani delle imprese artigiane, dei collaboratori dell'imprenditore artigiano già titolari di altre Assicurazioni, Fondo/Cassa/Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa. Nel caso in cui un familiare non fosse più coperto da altra assicurazione deve essere obbligatoriamente iscritto al Fondo SAN.ARTI. per garantire il rispetto del principio dell'iscrizione dell'intero nucleo familiare.

L'imprenditore artigiano, i soci artigiani delle imprese artigiane, i collaboratori degli imprenditori artigiani contestualmente all'atto della propria iscrizione o successivamente, utilizzando le credenziali (nome utente e password) ricevute dal Fondo, procedono, attraverso apposita funzione informatica, alla compilazione della scheda anagrafica d'iscrizione dei familiari di cui all'art.15 del presente Regolamento.

Per ogni familiare è necessario compilare la scheda dei dati anagrafici: Nome, Cognome, Grado di Parentela, Sesso, Data di Nascita, Codice Fiscale, Indirizzo di Residenza, Impiego, eventuale Stato di Disoccupazione, Telefono, Indirizzo e-mail.

Al termine della procedura di compilazione delle schede è necessario allegare, scannerizzate, le relative autocertificazioni:

- autocertificazione relativa a composizione nucleo familiare (obbligatoria);
- autocertificazione relativa a eventuali familiari coperti da altra assicurazione (se presenti);

Procedure contributi e prestazioni

- autocertificazione relativa ad eventuali figli maggiorenni in disoccupazione/inoccupazione o con un reddito inferiore ai 6.000 euro annui (se presenti)

Il Fondo si riserva la possibilità di effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle informazioni relative alle autocertificazioni inviate.

Qualora per il familiare non venga rinnovata l'iscrizione al Fondo SAN.ARTI. per l'anno successivo, si potrà procedere ad una nuova iscrizione al Fondo trascorsi almeno 3 anni dall'anno dell'ultimo rinnovo. Nel caso in cui il mancato rinnovo dell'iscrizione del familiare sia conseguenza della cessazione dell'attività imprenditoriale, si potrà procedere con l'iscrizione degli stessi (familiari) anche prima dei tre anni qualora riprenda l'attività aziendale.

16.2 CONTRIBUZIONE

La corretta compilazione della scheda anagrafica del familiare, della documentazione richiesta ed il relativo salvataggio dei dati inseriti, consentiranno di procedere, attraverso apposita funzione, al versamento della quota contributiva annua per ogni familiare, secondo lo schema di seguito riportato:

Gruppi	Età	Quota Contributiva ordinaria annua
A	0-12 MESI PRESTAZIONI NEONATI	COPERTURA GIA' PREVISTA IN POLIZZA TITOLARE/SOCIO/COLLABORATORE
B	12 MESI E UN GIORNO-14 ANNI	€ 110
C	UOMINI:15 ANNI- 67 ANNI	€ 175
	DONNE:15 ANNI-67 ANNI	

Procedure contributi e prestazioni

Il periodo di iscrizione e contribuzione decorre dal 1 aprile al 31 ottobre di ciascun anno. Il diritto alle prestazioni sanitarie decorre dal 1 gennaio del successivo anno solare.

Per gli anni successivi alla prima iscrizione non è necessario allegare certificazioni salvo vi siano stati cambiamenti di stato.

Il versamento della quota contributiva prevista potrà essere effettuato attraverso la modalità di pagamento del bollettino postale:

La procedura necessaria alla stampa del bollettino sarà effettuata direttamente dal portale web del Fondo che fornirà il modello/format del bollettino postale precompilato contenente l'importo totale della quota contributiva prevista.

Il relativo versamento dovrà essere perfezionato entro il 31 ottobre di ciascun anno. L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte del Fondo, della quota contributiva prevista. Successivamente il Fondo provvederà a comunicare ad ogni nuovo iscritto maggiorenne, tramite e-mail, nome utente e password con le quali accedere all'Area Riservata del Fondo dove gestire direttamente i servizi on line di: monitoraggio della copertura assicurativa, prenotazioni delle prestazioni, monitoraggio delle richieste di rimborso effettuate, ecc.

Le variazioni del nucleo familiare dei soggetti di cui all'art. 15 del presente Regolamento devono essere comunicate al Fondo e devono essere documentate da idonea autocertificazione. In previsione della scadenza annuale, i soggetti di cui all'art. 15 del presente regolamento potranno rinnovare entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso l'iscrizione del proprio nucleo familiare ed il diritto alle prestazioni per il nucleo familiare decorre dal primo gennaio del successivo anno solare.

Procedure contributi e prestazioni

ART. 17 PRESTAZIONI

Ciascun iscritto ha diritto ad un pacchetto di prestazioni rapportato alla contribuzione stabilita dai contratti di lavoro e dal regolamento del Fondo.

L'iscritto ha diritto all'erogazione delle prestazioni di sanità integrativa solo nel caso di regolarità contributiva.

Nel caso di periodi non coperti da contribuzione le prestazioni sono sospese e l'iscritto è tempestivamente informato.

Per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano uno dei CCNL di cui all'articolo 2 del presente regolamento, per ragioni amministrative e organizzative, le prestazioni sono erogate dal primo giorno del settimo mese dall'inizio della contribuzione.

Per garantire l'esatta corrispondenza tra contribuzione versata e copertura di assistenza sanitaria integrativa, il lavoratore dipendente ha diritto a 6 mesi di prestazioni a partire dal mese successivo a quello in cui conclude il suo rapporto di lavoro.

Per tutti gli altri iscritti le prestazioni sono erogate secondo i termini previsti dall'articolo 12 (comma 12.2), dall'art.14 (comma 14.2) dall'art.16 (comma 16.2).

Per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano uno dei CCNL di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono motivo di cessazione dell'erogazione delle prestazioni:

1. Lo scioglimento, la liquidazione o la cessazione del Fondo SAN.ARTI.
2. La cessazione del rapporto di lavoro, salvo i sei mesi di cui al comma precedente.
3. Il decesso del dipendente
4. Mancata o ritardata contribuzione
5. Irregolarità o abusi

Per tutti gli altri iscritti sono motivo di cessazione dell'erogazione delle prestazioni:

Procedure contributi e prestazioni

1. Lo scioglimento, la liquidazione o la cessazione del Fondo SAN.ARTI.
2. La cessazione del rapporto di lavoro del dipendente iscritto secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 12.1 del presente regolamento
3. Il decesso dell'iscritto
4. La cessazione dell'attività imprenditoriale
5. Mancata o ritardata contribuzione
6. Irregolarità o abusi

Le procedure di erogazione e i nomenclatori delle prestazioni sono comunicati, in forma sintetica, a ciascun iscritto, entro cinque mesi successivi all'iscrizione, per posta ordinaria. Sarà altresì comunicata una password utile ad accedere ai servizi on line: prenotazioni delle prestazioni, monitoraggio delle prestazioni in corso e rimborsi.

I Nomenclatori delle Prestazioni sono parte integrante del presente regolamento.

Nel sito è possibile scaricare, in forma estesa le procedure di richiesta e prenotazione delle prestazioni, nonché i Nomenclatori delle prestazioni, e il Regolamento stesso.